



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Autorizzazione Emissioni - A.U.A. PE-CH- TE



OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – Art. 208 e 269 – L.r. n. 45/2007, art. 45. **COBAT ECOFACTORY S.R.L.** Istanza per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti di pile-batterie-accumulatori e per lo stoccaggio di rifiuti denominato "Innovative and Sustainable for Batterie Recycling"

Codice SGRB (dpc026): AU-CH-50;

Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"*;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133*);
- la legge 07 aprile 2014, n. 56 - *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 - *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014"*;
- La DGR n. 147 del 11/03/2020 - *"Dipartimento Territorio - Ambiente – Approvazione del nuovo assetto organizzativo"*;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la DGR n. 812 del 05/12/2016 con cui sono state approvate le linee guida relative all'autorizzazione unica ambientale e la modulistica unica regionale;
- la Legge Regionale 29 luglio 1998, N. 64 - *"Istituzione dell'Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA)"*;
- il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - *"Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura"*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - *"Norme in materia ambientale"*;
- Legge 11 novembre 1996, n. 574, - *"Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari"*



GIUNTA REGIONALE

- D.M. 06 luglio 2005 – *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152”*.
- Il D.M. 25 febbraio 2016 – *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 – *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*.
- la Delibera di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517 – *“Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272, C. 2”*;
- la Legge n. 447/1995 – *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;
- la Legge Regionale 17 luglio 2007, n. 23 – *“Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo”*.
- il vigente Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria;
- la DGR n. 265 del 27/04/2018 con cui sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e le attività di cui all'art. 272 del d.lgs. 152/2006 e approvata la relativa modulistica;
- la DGR n. 599 del 14/09/2019 con cui sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale per specifiche attività;
- la DGR n. 117 del 04/03/2021 con cui sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 3-bis del d.lgs. 152/2006;
- la Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. - *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- la DGR 668 del 24/09/2015 – *“d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” – indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell'autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura”*.
- La DGR 1045 del 18/12/2018 – *“Approvazione delle Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue”*;



GIUNTA REGIONALE

- gli estremi identificativi dell'istanza sono:

Impresa	COBAT ECOFACTORY S.R.L.
C.F. e P.IVA	02739480693;;
Sede legale	Contrada Leoni – 66020 Pollutri (CH);
Stabilimento	Strada Provinciale n. 154 snc – Contrada Colli Leoni – 66020 Pollutri (CH)
Dati catastali	Comune di Pollutri - Foglio di mappa n. 2 particelle n. 4246-4247-4248-4249-4250-4252-4313. n. 4313, superficie insediamento totale 5.500 mq, di cui superficie per attività 5.500 mq;
Coord. Geog.	Latitudine 42°9'17.79" N Longitudine 14° 38'17.24" E
Legale Rappresentante	Gianluca Salvatore
Attività principale	Attività di trattamento di rifiuti di pile-batterie-accumulatori e per lo stoccaggio di rifiuti denominato "Innovative and Sustainable for Batterie Recycling

- ai sensi della D.G.R. 574/2016 la disciplina e il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza dello scrivente Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio afferente al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo;

- Esaminati i documenti progettuali pubblicati sul sito Regionale all'indirizzo:

- <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>;

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 24.05.2023 prot. n. 0221826, la COBAT ECOFACTORY S.R.L. ha trasmesso domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di recupero di pile e batterie e per lo stoccaggio di rifiuti denominato "Innovative and Sustainable Plant for Batteries Recycling",
- nella Relazione Tecnica si evince quanto segue:...omissis..."Viste le tipologie e le quantità giornaliere in trattamento non occorre effettuare le procedure valutazione di assoggettabilità e Valutazione di Impatto Ambientale) di cui alla parte II del D.Lgs. 152/06...omissis.;
- la ditta ha comunicato che il progetto prevede dei processi coperti da segreto industriale, pertanto ha rimesso due versioni della relazione tecnica: elaborato 7 Pubblicato elaborato 7.0 RISERVATO;

PRESO ATTO che la COBAT ECOFACTORY S.R.L. in relazione alla richiesta di proroga della D.D. n. DPC026/63 del 12.03.2021 "Autorizzazione per un impianto di ricerca e sperimentale per il recupero delle pile portatili e delle batterie al litio" inviata in data 03.04.2023 e acquisita al prot. regionale n. 0147605 per lo stesso sito, vista l'incompatibilità fra i due regimi autorizzatori, ha comunicato con nota prot. prot.n. 0260812 del 19.06.2023 di rinunciare alla proroga della suddetta determinazione dell'impianto sperimentale;

PRESO ATTO della documentazione pubblicata sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>, cartella denominata "Documentazione- Giugno 2023".



GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la nota, del Servizio Gestione Rifiuti DPC026 - Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7, L. 241/1990 (aggiornato con D.Lgs. n. 127/2016);

RICHIAMATA la nota ARTA protocollo n. 35898/2023 del 07/08/2023 con la quale "...si chiede la documentazione denominata "elaborato 7.0 RISERVATO", documentazione indicata nella nota regionale di cui sopra ...".

VISTA la "RELAZIONE TECNICA" a firma del Dott. Ing. Giuseppe Antonio De Cesare e del Rappresentante Legale Sig. Gianluca Salvatore, datata 15/05/2023, Rev. 02; (file denominato "RELAZIONE TECNICA COBAT Pollutri 2.4 Riservata") pubblicata sul link: <https://www.studiodecesareconsulting.it/s/pJQYpmoijowxjCP>, trasmessa con PEC del 01/09/2023, e acquisita al protocollo regionale in data 01/09/2023;

VISTA la Documentazione integrativa di settembre 2023, contenente i file denominati: "Integrazione SASI" e "Dichiarazione Emissioni Odorigene" e dei relativi allegati, trasmessa con PEC del 19/09/2023, e acquisita in data 20/09/2023.

RICHIAMATA la nota ARTA n. 45675/2023 del 17/10/2023, con cui "... Si comunica che esaminata la documentazione di cui sopra, al fine del rilascio del parere di competenza, si ritiene necessario che siano forniti chiarimenti e/o integrata la documentazione...".

PRESO ATTO della documentazione aziendale, trasmessa tramite PEC del 04/12/2023, acquisita in data 05/12/2023, cartella denominata: "Documentazione integrativa - dicembre 2023", contenente gli elaborati a firma del Dott. Ing. Giuseppe Antonio De Cesare e del Rappresentante Legale Sig. Gianluca Salvatore:

- "QRE datato 04/12/2023;
- Relazione Tecnica Integrativa a seguito di richiesta ARTA (prot. 45675/2023 del 17/10/2023), datata 4 dicembre 2023 revisione 02;
- Tavola 0 integrazione con evidenza del deposito cisternette rifiuto liquido da processo, datata 4 dicembre 2023 revisione 01".

RILEVATO che dall'esame della documentazione di cui sopra, riguardo ai chiarimenti richiesti con nota ARTA n. 45675/2023 del 17/10/2023 risulta, ai fini del rilascio del parere di competenza dello scrivente servizio, quanto segue:

- ***EMISSIONI:***

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera e le emissioni odorigene il Gestore dichiara che:

- ✓ "...Si rimarca che la generazione di vapori di NH3 non è di processo ma è accidentale e dipende esclusivamente da una ipotesi che durante la selezione sfuggano all'operatore alcune batterie zinco carbone...";
- ✓ "...Alla luce di quanto riferito si riformula il QRE prevedendo come valore limite di emissione, per l'ammoniaca, ovvero dei composti organici di classe IV di 10 mg/mc. Inoltre, al fine di dare evidenza dell'assenza di impatti odorigeni che possano creare pregiudizi verrà eseguita



GIUNTA REGIONALE

una caratterizzazione al camino andando a rilevare le unità odorigene. Tale indagine verrà eseguita entro 90 gg dalla comunicazione di inizio dell'esercizio dell'impianto e sarà ripetuta nuovamente entro 90 gg dalla prima rilevazione. Inoltre, laddove si dovessero rilevare disturbi olfattivi nell'area dello stabilimento al fine di escludere l'origine dal processo della COBAT ECOFACTORY potrà essere ripetuta l'indagine olfattiva...".

DATO ATTO CHE:

- Con nota prot. N. Prot. n. 2465/2024, l'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Sub Provinciale di San Salvo - Vasto, ha trasmesso il proprio parere di competenza, acquisito al prot. della Regione Abruzzo con prot. n. 58781/24 del 13.02.2024, con il quale si comunica che:
*.....relativamente alla "istanza di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti di pile-batterie-accumulatori e per lo stoccaggio di rifiuti denominato "Innovative and Sustainable for Batterie Recycling", ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 45 della L.R. 45/2007" della ditta COBAT ECOFACTORY S.r.l., che si esprime, fatte salve le decisioni di merito dei rispettivi Servizi Regionali, per quanto di competenza e con riferimento alla documentazione pubblicata sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazioneunicaarticolo> 208, **parere tecnico favorevole.***

RITENUTO di poter autorizzare alle emissioni in atmosfera la **Ditta COBAT ECOFACTORY S.R.L.** legale rappresentante protempore Sig. Gianluca Salvatore, per l'attività di trattamento di rifiuti di pile-batterie-accumulatori e per lo stoccaggio di rifiuti denominato "Innovative and Sustainable for Batterie Recycling", da ubicarsi in Strada Provinciale n. 154 snc –Contrada Colli Leoni – 66020 Pollutri (CH);

VISTO il QRE del 04.12.2023 (**Allegato 1**) acquisito in atti;

DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DETERMINA

1. Di adottare l'autorizzazione **alle emissioni diffuse in atmosfera** in favore dell'**Impresa COBAT ECOFACTORY S.R.L** legale rappresentante protempore il Sig. Gianluca Salvatore, per l'attività di gestione di un impianto di trattamento di rifiuti di pile-batterie-accumulatori e per lo stoccaggio di rifiuti denominato "Innovative and Sustainable for Batterie Recycling", da ubicarsi in Strada Provinciale n. 154 snc –Contrada Colli Leoni – 66020 Pollutri (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali, allegati all'istanza, integrati e depositati agli atti;
2. Di stabilire che l'autorizzazione è concessa con riferimento ai punti di emissione, ai parametri e ai relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento riportati nel Q.R.E. datato 04.12.2023 (All. 1), nonché a tutta la documentazione, ivi compresi gli elaborati grafici, presentata a corredo dell'istanza come successivamente integrata, validata ed approvata nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi;
3. Di stabilire inoltre che l'autorizzazione è concessa nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere Arta, acquisito al prot. della Regione Abruzzo con. n. 0058781/24 del 13.02.2024 (**Allegato 2**);
4. **Di stabilire**, altresì, l'obbligo per il gestore di
 - 4.1. Comunicare preventivamente (almeno 15 giorni prima) la data di avvio dell'impianto alla Regione

*C.so Vittorio Emanuele II, 301 – 65121 Pescara – Tel. 085/7671
pec dpc025@pec.regione.abruzzo.it*



GIUNTA REGIONALE

Abruzzo DPC 025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Servizio DPC 026 della Regione Abruzzo, al Comune di Pollutri (CH), all'ARTA Abruzzo Distretto Sub provinciale di San Salvo - Vasto e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. Chieti per il tramite del SUAP;

- 4.2. Rispettare quanto previsto dal QRE del 04.12.2023 (**Allegato 1**) acquisito agli atti dello scrivente servizio;
- 4.3. Adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
- 4.4. Adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili: nell'esercizio dell'attività, l'Impresa è tenuta a provvedere alla verifica delle emissioni odorigene secondo la definizione di cui al novellato art. 268, comma 1, lettera f-bis) del D. Lgs. 152/2006 e a procedere, se del caso, alla richiesta dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 272-bis dello stesso Decreto secondo le specifiche tecniche riportate nella delibera n. 38/2018 del S.N.P.A. e a quanto stabilito negli indirizzi dell'applicazione dell'Art. 272 bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene approvate dal Coordinamento Emissioni giusto comunicato del 10.07.2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Resta comunque impregiudicato, da parte di questa autorità competente, l'attivazione della "procedure per i casi critici" così come individuata dagli indirizzi sopra richiamati e in tal caso, l'obbligo del gestore, all'esecuzione di tutte le fasi dell'indagine.
- 4.5. Di comunicare ogni variazione relativa all'impianto all'autorità competente;
- 4.6. Rispettare quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- 4.7. Comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, al Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo al Comune di Pollutri (CH), all'ARTA Abruzzo Distretto Sub Provinciale di San Salvo - Vasto e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Chieti, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06;
- 4.8. Ogni variazione della titolarità del presente atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta come segue (D.Lgs. Art. 269 comma 11-bis e 11-ter):
 - 4.8.1. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento (Art. 269 c. 11-bis);
 - 4.8.2. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. (Art. 269 C. 11-ter)
- 4.9. Per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;
- 4.10. Ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare



GIUNTA REGIONALE

- un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- 4.11. Il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
- 4.12. L'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
- 4.12.1. Alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- 4.12.2. Alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- 4.12.3. Alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;
5. Di dare atto che la presente autorizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 269 comma 1 del D.Lgs.152/2006, all'atto della messa in esercizio dell'attività in parola, fa decadere ogni altra autorizzazione rilasciata per lo stesso sito e per la stessa attività pertanto, è onere del produttore di comunicare, contestualmente alla messa in esercizio delle attività, la richiesta dell'archiviazione dell'autorizzazione dell'A.U.A. e dei relativi titoli in possesso, autorizzata dalla Provincia di Chieti con provvedimento di Iscrizione R.I.P. e di darne immediato riscontro al Servizio Gestione Rifiuti.

Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

La presente autorizzazione viene rilasciata nell'ambito della procedura di cui all'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

L'ESTENSORE

Dott. Enrico Avetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Enzo Franco De Vincentiis
(Assente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dario Ciamponi
Firmato digitalmente